



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

Opera Pia Asilo Savoia I.P.A.B (C.F. 80023010582) con sede in Roma, Via Monza n. 2, in persona del Presidente e Legale Rappresentante p.t. Dott. Massimiliano Monnanni, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 09 dicembre 2015, di seguito Asilo Savoia;

e

SS. ANNUNZIATA I.P.A.B. (C.F.948580592) con sede in Gaeta, Via Annunziata 21, in persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante p.t. Avv. Luciana Selmi, di seguito IPAB SS. Annunziata;

VISTI

- l'art. 2 Cost. "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.";
- l'art. 3 Cost. "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.";
- l'art. 30 commi 1 e 2 "E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti".
- L'art. 31 comma 2 "la Repubblica protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo";
- l'art. 32 c. 1 Cost. "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.";
- Art. 37 c. 4 Cost. "La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione";
- la Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo (Dichiarazione di New York 1959;
- La Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, il cui articolo 6 prevede che "Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo";
- La Carta Europea dei diritti del fanciullo di cui alla risoluzione A3-0172/92;

- la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 concernente "Riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328";
- l'art. 1 dello Statuto dell' Opera Pia Asilo Savoia, in base al quale le finalità dell'istituto sono quelle di "raccogliere fanciulli abbandonati; sottrarli alla miseria ed alla corruzione (...) o di concedere, attraverso le rendite derivanti dal proprio patrimonio, ad altre Opere Pie similari, che operano nel territorio della Regione Lazio e appositamente segnalate dall'Assessorato Regionale Enti Locali, contributi straordinari per l'assistenza ed il ricovero dell'ambito dei propri Istituti di minori o anziani e offrire i servizi alle persone anziane allo scopo di sostenere e favorire l'autonomia dei singoli e del nucleo familiare";
- lo Statuto dell'IPAB SS. Annunziata in base al quale il principale obiettivo dell'Ente è quello di garantire, promuovere e salvaguardare la dignità della persona in stato di bisogno, attuando interventi a tutela della famiglia, dell'infanzia, della maternità, dello studio, dell'invalidità e della terza età, e delle persone dimesse o dimissibili dagli istituti di prevenzione e pena, nell'ambito della rete integrata dei servizi sociali stabiliti dalla programmazione locale e regionale;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.", in base al quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

PREMESSO CHE:

Gli Enti sottoscrittori del presente accordo sono Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza nei cui confronti la Regione Lazio svolge attività di vigilanza ai sensi del DPR 9/72.

Non avendo il suddetto Ente Pubblico adottato la normativa di riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza, così come previsto dal richiamato decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, gli Istituti firmatari del presente accordo sono assoggettati, per ciò che concerne l'attivazione di servizi inerenti la realizzazione dei propri scopi sociali, alle normative vigenti in tema di contrattualistica pubblica e di procedimento amministrativo.

È, pertanto, nell'intenzione di entrambe le parti sottoscrivere un accordo volto ad assicurare la realizzazione congiunta di un servizio pubblico, con effettiva condivisione di compiti e responsabilità, per perseguire l'interesse comune consistente nella tutela dei minori in condizione di disagio sociale, psicologico o economico.

Tale forma di cooperazione non comporterà trasferimenti finanziari ulteriori rispetto a quelli corrispondenti ai costi effettivi sostenuti per l'erogazione di servizi in favore dei minori coinvolti in attività di assistenza o in eventuali altre attività miranti alla tutela ed alla crescita degli stessi.

In base alla normativa nazionale e sovranazionale il minore, a causa del suo specifico status, ha bisogno di una particolare protezione e di particolari cure e pertanto, deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale in condizioni di libertà e di dignità.

Qualora ciò non sia possibile nell'ambito della famiglia naturale, la società e i poteri pubblici hanno il dovere di aver cura particolare dei fanciulli senza famiglia o di quelli che non hanno sufficienti mezzi di sussistenza. Proprio in applicazione dei suddetti principi e in ottemperanza alla propria "mission" Istituzionale i due Istituti firmatari del presente accordo hanno già avviato una serie di attività nel settore socio-educativoassistenziale.

Pertanto è interesse delle suddette IPAB proseguire in tale reciproca collaborazione al fine di:

- 1. sviluppare ulteriori progettualità;
- conseguire più efficacemente i reciproci scopi istituzionali; 2.
- 3. ottimizzare le reciproche risorse economiche, patrimoniali ed organizzative;
- razionalizzare l'impiego e l'utilizzazione delle risorse materiali e personali;
- garantire una efficiente gestione di ciascun progetto educativo e/o assistenziale;
- sviluppare quantitativamente e qualitativamente le prestazioni istituzionali, nella certezza di disporre del reciproco supporto.

Tutto quanto premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

Il presente accordo mira alla realizzazione congiunta di una serie di progetti, con effettiva condivisione di compiti e responsabilità, per perseguire l'interesse comune della tutela dei minori in condizione di disagio sociale, psicologico o economico.

Art. 2 (Obiettivi specifici e finalità)

Entrambe le Istituzioni coinvolte intendono mettere in campo azioni finalizzate alla crescita psico-fisica del minore ospite del centro al fine di consentirgli, una volta divenuto maggiorenne, di svolgere la sua personalità all'interno della società.

Art. 3 (Destinatari)

Destinatari degli interventi saranno i minori ospiti presso le strutture gestite dall'IPAB SS Annunziata.

Art. 4 (Attività)

Poiché il minore ha diritto a godere di un'educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale e di divenire un membro utile alla società, peculiare attenzione sarà assicurata, in regime di reciproca collaborazione, alle attività di:

- istruzione e formazione professionale
- inserimento sociale e lavorativo;
- responsabilizzazione e accompagnamento al percorso di autonomia anche nella gestione della vita comunitaria in vista del raggiungimento della maggiore età.

Le IPAB potranno altresì predisporre e programmare, previa determinazione dei rispettivi organi di amministrazione su proposta del Comitato Paritetico di cui al successivo articolo 6 e nel rispetto dei vincoli dei propri bilanci, eventuali ed ulteriori attività coerenti con le rispettive finalità statutarie anche in risposta a specifici avvisi pubblici o bandi indetti da altre Amministrazioni Pubbliche o Fondazioni di erogazione.

Art. 5 (Linee Guida)

Per ciascuna attività verranno approvate apposite convenzioni nonché predisposti i relativi progetti comprensivi del piano dei costi.

Le convenzioni dovranno riportare il seguente contenuto minimo:

- 1. ente intestatario dell'iniziativa;
- 2. oggetto della convenzione e finalità nonché minori coinvolti nelle singole iniziative;
- 3. tipologia di attività;
- 4. obblighi delle parti rispetto a ciascuna proposta progettuale, in termini di gestione, risorse e partecipazione;
- 5. responsabile del singolo progetto;
- 6. durata:
- 7. piano finanziario dettagliato contenente le singoli voci di spesa e le entrate derivanti dal pagamento delle rette da parte dei servizi sociali dei comuni invianti;
- 8. modalità di erogazione delle risorse;
- 9. clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 10. disciplina sanzionatoria in caso di inottemperanza ed eventuale disciplina delle restituzioni;
- 11. l'obbligo all'osservanza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 33/2013 e alla legge 190/2012 in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;
- 12. l'attivazione delle procedure di cui alla DGR 429 del 04/08/2015 nei casi ivi previsti;

- 13. modalità di rendicontazione anche al Comitato Paritetico;
- 14. clausola sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- 15. clausola sul foro competente per eventuali controversie.

Qualora si renda necessario, gli Istituti firmatari potranno stipulare accordi con Associazioni di Categoria che consentano l'inserimento lavorativo o la formazione professionale dei minori nel costante e doveroso rispetto della normativa vigente.

Art. 6 (Comitato Paritetico)

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività progettuali verrà istituito un Comitato Paritetico, composto da due rappresentanti di ciascuna I.P.A.B, con funzioni di monitoraggio e rendicontazione.

Il Comitato avrà funzione di:

- vigilare sulla corretta esecuzione delle attività progettuali;
- acquisire tutte le informazioni utili presso i soggetti preposti alla realizzazione delle attività, al fine di valutare eventuali scostamenti di budget o delle attività medesime;
- acquisire, per il tramite degli Educatori presenti nelle diverse strutture gestite dall'IPAB SS
 Annunziata tutte le informazioni utili a valutare il grado di soddisfazione delle iniziative da parte dei
 minori coinvolti, rispetto alle iniziative finanziate ai sensi del presente accordo e delle successive
 convenzioni di attuazione;
- predisporre con cadenza quadrimestrale una relazione da sottoporre ai rispettivi Consigli di Amministrazione, anche formulando proposte migliorative delle iniziative in corso.

Art. 7 (Obblighi delle parti)

L'Asilo Savoia, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e tenuto conto della necessità di assicurare un perseguimento paritario delle specifiche finalità tematiche e settoriali dello Statuto vigente, si impegna:

- a concorrere alla sostenibilità dei servizi socio-educativi-assistenziali promossi dall'IPAB SS Annunziata in collaborazione con l'Asilo Savoia in attuazione delle convergenti finalità statutarie attraverso lo stanziamento, per ciascuna annualità contemplata nel presente accordo e ferma restando la effettività compatibilità con i vincoli di Bilancio dei rispettivi Esercizi finanziari, dei fondi necessari a garantire l'equilibro e il pareggio tra i costi gestionali e le entrate corrispondenti alle rette erogate dai Comuni invianti in base alla normativa vigente e secondo i rispettivi piani finanziari relativi alle progettualità approvate nelle convenzioni di cui all'articolo 5;
- a stanziare eventuali ed ulteriori fondi diretti alla realizzazione di singoli progetti individuali finalizzati alla crescita psico-fisica del minore e delle sue capacità intellettuali con particolare riguardo alle attività di istruzione e formazione professionale, inserimento sociale e lavorativo, responsabilizzazione e accompagnamento al percorso di autonomia in vista del raggiungimento della

maggiore età e delle dimissioni dalle strutture di accoglienza di minori gestite dall'IPAB SS Annunziata.

L'IPAB SS Annunziata si impegna:

- a provvedere integralmente alla gestione diretta **delle strutture** mediante l'utilizzo delle figure professionali già esistenti o tramite l'assunzione di figure professionali individuate tramite le apposite procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei minimi contrattuali previsti dal Ministero del Lavoro;
- ad assicurare ogni opportuna visibilità in ordine al ruolo di sostegno svolto dall'Asilo Savoia rispetto alla sostenibilità dei servizi eventualmente oggetto delle apposite convenzioni di cui all'articolo 5;
- a relazionare puntualmente in sede di Comitato Paritetico sulle attività espletate nelle succitate strutture, limitatamente a quelle oggetto del presente accordo e delle successive convenzioni di attuazione, sulle spese di gestione, sulle rette introitate dal Comune di Roma e su eventuali ulteriori interventi che si rendessero necessari in pendenza del presente accordo.

Entrambe le parti assicureranno la prestazione delle attività reciprocamente demandate e l'adempimento degli impegni assunti in forza degli accordi e dei singoli progetti esecutivi con continuità, efficienza e trasparenza.

Art. 8 (Durata)

Il presente accordo ha durata triennale a far data dalla sottoscrizione, salvo proroga che, comunque, dovrà essere espressamente approvata dagli Organi di Amministrazione di entrambi gli Istituti.

L'operatività dell'Accordo resta subordinata all'approvazione e alla sottoscrizione da parte delle due IPAB delle convenzioni e dei relativi piani di attività e piani finanziari di cui all'articolo 5.

Roma, lì

OPERA PIA ASILO SAVOIA

TE PRESIDENTE

Dott. Massimiliano Monnanni

Istituzione Pubblica

SS. ANNUNZIATA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ayv. Luciana/Selmi